



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia

Sezione I

Il Tribunale di Venezia, Sezione Fallimentare Ufficio di Venezia, composto dai magistrati

Dott.ssa Silvia Bianchi Presidente relatore

Dott.ssa Ivana Morandin Giudice

Dott.ssa Sara Pitinari Giudice relatore

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 43-1/2024 r.g. promosso da

WORK DISTRIBUZIONE ITALIA SRL

Premesso che con ricorso depositato in data 2.4.2024 **Work Logistica srl**, società del gruppo **Work Service Group spa**, già sottoposta ad Amministrazione Straordinaria con sentenza di questo Tribunale in data 19.10.2023, ha chiesto che sia dichiarato il proprio stato di insolvenza e ai sensi dell'art. 81 e ss. D. Lgs. 270/1999 che la procedura di amministrazione straordinaria sia ad essa estesa; considerato che all'udienza fissata la società per il tramite dei propri difensori ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

osservato che è altresì pervenuto parere conforme del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; considerata la completezza della documentazione depositata;

ritenuta la propria competenza per territorio, pur avendo la società istante sede legale in Milano;

ritenuto, infatti, che le presunzioni di cui all'art. 27 co. 3 ccii hanno carattere relativo, con la conseguenza che la competenza va determinata avuto riguardo all'effettivo centro di interessi della società, così come definito all'art. 2 lett. m) ccii; osservato, allora, che la società ricorrente ha fornito plurimi elementi, atti a far ritenere che il luogo in cui essa gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi sia ubicato in Padova ove è collocata anche la sede amministrativa e operano i dipendenti (docc. 8 e 9);

considerato che l'art. 27 co. 1 ccii determina la competenza distrettuale del Tribunale di Venezia, in quanto il riferimento alla "sede delle sezioni specializzate in materie di imprese ex D. Lgs n. 168/2003" vale ad individuare il Tribunale competente per tutto il distretto veneto senza immutazione della competenza funzionale delle sezioni per l'impresa;



considerato che la società richiedente è imprenditore commerciale, operante in via principale nel settore della selezione a terra manuale di rifiuti pulizie industriali e civili, magazzino e sanificazione e che lo stato di insolvenza è espressamente riconosciuto nel ricorso; considerato, poi, che la società istante supera ampiamente le soglie di cui all'art. 2 lett. d) ccii alla luce degli ultimi bilanci depositati; considerato, altresì, che fino a quando è in corso la procedura di amministrazione straordinaria della procedura madre possono essere ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria anche le imprese del gruppo indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui all'art. 2 D. Lgs. 270/1999 "qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali nei modi indicati dall'art. 27 ovvero quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura";

rilevato che, nel caso di specie, appare necessario, come si legge dalla relazione del Commissario Straordinario della società Work Service Group spa (doc. 19) e dal parere ministeriale, radicare una gestione unitaria dell'insolvenza in capo alla procedura madre di Work Service Group spa agevolando la possibilità di cedere a terzi le attività nella loro organica composizione operativa;

P.Q.M.

visti gli artt. 81 e ss. D. Lgs. 270/99, dichiara lo stato di insolvenza della società **WORK LOGISTICA S.R.L.** con sede legale in Milano, via Larga n. 31 iscritta al Registro Imprese di Milano C.F. e numero iscrizione al Registro Imprese: 10281680966 ;

NOMINA

la dott. ssa Silvia Bianchi Delegato per la procedura e Commissario giudiziale l'avv. Francesco Grieco;

ORDINA

alla società Work Logistica s.r.l., il deposito delle scritture contabili e fiscali entro 2 giorni, se non già eseguito;

STABILISCE

il giorno 25.9.2024 ore 11,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

ASSEGNA

il termine perentorio di gg. 30 prima della suddetta adunanza ai creditori e a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o possesso della società fallita perché presentino le relative domande di insinuazione direttamente al Commissario giudiziale all'indirizzo



di posta elettronica certificata che sarà da quest'ultimo adottato al più presto ed indicato nell'avviso ex art.92 l.f.;

DISPONE

che la gestione dell'impresa rimanga affidata alla società ricorrente, in persona dell'organo amministrativo, che potrà provvedere alla gestione ordinaria, salva la vigilanza del Commissario giudiziale e salvo rendiconto mensile al medesimo;

ORDINA

la pubblicazione della presente sentenza nelle forme di cui all'art. 45 ccii, la comunicazione entro tre giorni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la iscrizione a Registro Imprese.

Venezia, 15.5.2024

Il Presidente

Dott.ssa Silvia Bianchi

Il Giudice estensore

Dott.ssa Sara Pitinari

